

SPECIAL

taxnews

Legge di
Bilancio 2024



► **Novità in materia di imposte sui redditi**

- Incremento della soglia di non imponibilità dei fringe benefit (Art. 1, co. 16-17)
- Imposta sostitutiva premi di produttività (Art. 1, co. 18)
- Banche e assicurazioni: nuove modifiche per la deducibilità di svalutazioni e perdite su crediti (Art. 1, co. 49-51)
- Rivalutazione di partecipazioni e terreni (Art. 1, co. 52-53)
- Plusvalenze su partecipazioni realizzate da società non residenti (Art. 1, co. 59)
- Adeguamento esistenze iniziali di magazzino (Art. 1, co. 78-85)
- Esteso nei confronti degli agenti di assicurazione e mediatori l'obbligo di ritenuta d'acconto sulle provvigioni corrisposte (Art. 1, co. 89-90)

► **Novità in materia di IVA**

- Aumento dell'aliquota IVA per determinati beni (Art. 1, co. 45)
- Riduzione soglia minima per accedere al regime "tax free shopping" (Art. 1, co. 77)
- Ulteriore rafforzamento delle misure di contrasto alla diffusione di Partite IVA false o inattive (Art. 1, co. 99)

► **Novità in materia di agevolazioni**

- Credito d'imposta ZES - Definizione delle risorse (Art. 1, co. 249)
- Legge Sabatini - Rifinanziamento (Art. 1, co. 256)

► **Novità in materia di Accise e di Imposte di consumo**

- Rinvio plastic e sugar tax (Art. 1, co. 44)

► **Novità in materia di Tabacchi**

- Aliquota di base e calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati (Art. 1, co. 48)

► **Altre novità**

- Nuove aliquote IVIE e IVAFE (Art. 1, co. 91)
- Limiti alle compensazioni (Art. 1, co. 94-96)





Incremento della soglia di non imponibilità dei fringe benefit (art. 1, co. 16-17)

È previsto l'incremento temporaneo per il 2024, in deroga a quanto previsto dall'art. 51, comma 3, del TUIR, della soglia di non imponibilità dei fringe benefit.

In particolare, tale soglia è elevata da euro 258,23 ad euro 1.000; il predetto limite è aumentato ad euro 2.000 per i lavoratori con figli fiscalmente a carico.

La norma, inoltre, amplia l'ambito oggettivo di applicazione di detta soglia. Viene, infatti, previsto che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente nei suddetti limiti, oltre al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale nonché le spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Imposta sostitutiva premi di produttività (Art. 1, co. 18)

È confermata, anche per il 2024, la riduzione dal 10% al 5% dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali sui premi di risultato applicabile, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, ai sensi dell'art. 1, comma 182, Legge n. 208/2015.

Banche e assicurazioni: nuove modifiche per la deducibilità di svalutazioni e perdite su crediti (Art. 1, co. 49-51)

L'art. 1, co. 49-51. della L. 213/2023 rimodula le soglie di deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti di banche, società finanziarie e assicurazioni. Si tratta delle deduzioni dei componenti negativi previste, ai fini IRES e IRAP, dal regime transitorio di cui all'art. 16, co. 3-4 e 8-9, del DL 83/2015, già oggetto di numerosi emendamenti nel corso degli ultimi anni. In particolare, l'intervento normativo della legge di Bilancio 2024 rinvia al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo, in due quote costanti:

- la deduzione dell'1% dell'ammontare dei componenti negativi prevista per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2024;
- la deduzione del 3% dell'ammontare dei componenti negativi prevista per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2026.

Per effetto di tale modifica, le nuove soglie di deducibilità saranno pari:

- al 17 % (in luogo del "vecchio" 18%) dell'importo dei componenti negativi nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2024;
- all'11% dell'importo dei componenti negativi nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2025;
- al 4,7% (in luogo del "vecchio" 7,7%) dell'importo dei componenti negativi nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2026;
- al 2% (nuova introduzione) dell'importo dei componenti negativi nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2027 e al 31.12.2028.

Viene altresì previsto l'obbligo di ricalcolo degli acconti IRES ed IRAP relativi ai periodi di imposta interessati dalle modifiche. In particolare, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata disapplicando le suddette disposizioni transitorie, limitatamente alla quota dell'1% dell'ammontare dei citati componenti negativi. Analogamente, nel calcolo degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata disapplicando le suddette disposizioni transitorie, limitatamente alla quota del 3% dell'ammontare dei citati componenti negativi. Per la determinazione degli acconti dovuti per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al 31 dicembre 2028, invece, non si tiene conto delle disposizioni introdotte dalla legge di Bilancio 2024.



Rivalutazione di partecipazioni e terreni (Art. 1, co. 52-53)

Con la disposizione in esame, viene prorogata la rivalutazione dei terreni, agricoli ed edificabili, e delle partecipazioni, quotate e non quotate in mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, di cui agli articoli 5 e 7 della L. 448/2001.

In continuità con quanto avvenuto in passato, viene confermata dunque la possibilità di rivalutare le partecipazioni e dei terreni, versando un'imposta sostitutiva, con aliquota pari al 16%, nel termine del 30 giugno 2024.

Tali beni devono essere posseduti al 1° gennaio 2024 unicamente da persone fisiche, società semplici e altre società ad essa equiparate, nonché da enti non commerciali. Sono però esclusi dalla disciplina in esame coloro che detengono la partecipazione in regime di impresa.

Al fine di aderire all'agevolazione è necessario che:

- un professionista abilitato (dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno entro il 30 giugno 2024 (per quanto riguarda i titoli quotati, la rideterminazione si effettua non sul valore di perizia ma tenendo conto della media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023);
- entro il 30 giugno 2024 il contribuente versi la relativa imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare (in passato il termine per il versamento dell'imposta cadeva nel mese di novembre), ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo. Sulle rate successive alla prima è confermato che sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo. Il codice tributo da utilizzare per il versamento dell'imposta sostitutiva è il seguente: "8057" - "Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione".

I dati relativi alle rivalutazioni operate del valore di partecipazioni e terreni dovranno, inoltre, essere indicati nei modelli Redditi 2025 (anno fiscale 2024).

Con particolare riguardo alle partecipazioni, si dovrà valutare, caso per caso, la convenienza del regime di rivalutazione, considerato che l'imposta sostitutiva del 16% trova applicazione sull'intero valore rivalutato, mentre, in caso di cessione, si applica l'imposta sostitutiva del 26% sulla sola plusvalenza realizzata (e, dunque, sul solo differenziale tra prezzo di cessione e costo di acquisto).

Plusvalenze su partecipazioni realizzate da società non residenti (Art. 1, co. 59)

La disposizione in commento prevede l'estensione, tramite l'introduzione del comma 2-bis all'art. 68 del TUIR, del Regime Pex (Participation Exemption) anche alle plusvalenze realizzate dalle società non residenti, senza stabile organizzazione italiana, a seguito della cessione di partecipazioni in società italiane, in possesso dei requisiti di cui all'art. 87 del TUIR.

Al fine di beneficiare di tale regime di favore, il cedente (società o ente commerciale) dovrà avere la propria residenza fiscale in uno Stato dell'UE o dello Spazio economico europeo.

La normativa si applicherà esclusivamente alle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni "qualificate", ex art. 67, co. 1, lett. c) del TUIR, aventi i requisiti per la Participation Exemption.

In sintesi tali requisiti, previsti dal co. 1 lett. a), b), c) e d) dell'art. 87 del TUIR, sono i seguenti:

- residenza fiscale della società partecipata in uno Stato non a fiscalità privilegiata (requisito soddisfatto ex lege per le partecipazioni in società italiane);
- esercizio da parte della partecipata di un'impresa commerciale;
- ininterrotto possesso per un anno (dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione);
- classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso.



In particolar modo, la disposizione qui in commento prevede che, al ricorrere dei succitati requisiti, il 5% delle plusvalenze realizzate sia sommata algebricamente alla corrispondente quota delle minusvalenze. Nel caso in cui le minusvalenze siano superiori alle plusvalenze, l'eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5% dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.

L'applicazione della nuova disposizione normativa avrà tuttavia portata limitata in quanto, salvo poche eccezioni, le Convenzioni stipulate dall'Italia prevedono la tassazione delle plusvalenze su partecipazioni esclusivamente nello Stato di residenza del cedente. Sono rilevabili alcune eccezioni, tra le quali la Francia (per le partecipazioni almeno pari al 25%) e Cipro.

Adeguamento esistenze iniziali di magazzino (Art. 1, co. 78-85)

Viene introdotta la possibilità di adeguare le rimanenze di magazzino all'effettiva giacenza e regolarizzare eventuali incongruenze. Tale possibilità viene riconosciuta per il solo periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023 (coincidente, quindi, all'anno 2023 per i soggetti "solari") e la richiesta potrà essere effettuata in sede di dichiarazione dei redditi (ovvero nei modelli IRES e IRAP 2024).

La regolarizzazione potrà avvenire tramite:

- l'eliminazione dalle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
- l'iscrizione di esistenze iniziali precedentemente omesse.

L'eliminazione di esistenze iniziali comporterà la necessità di versare l'IVA ed un'imposta sostitutiva. In particolare, l'IVA da versare sarà determinata applicando l'aliquota media IVA del 2023 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore delle esistenze iniziali eliminate per un coefficiente di maggiorazione che verrà determinato con apposito decreto dirigenziale, per le diverse tipologie di attività.

L'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP andrà invece calcolata, nella misura del 18%, sulla differenza tra l'importo maggiorato di cui sopra (che ha formato la base imponibile per l'IVA) ed il valore delle esistenze iniziali eliminate.

Diversamente, se la regolarizzazione dovesse consistere nell'iscrizione a magazzino di esistenze iniziali precedentemente omesse, il costo dell'adeguamento sarebbe dato dalla sola imposta sostitutiva del 18% da calcolarsi sul nuovo valore iscritto.

L'adeguamento dovrà essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023 e le imposte emergenti dovranno essere versate in due rate di pari importo, in particolare:

- entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2023;
- entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta 2024.

Sotto il profilo soggettivo, il legislatore non ha imposto limiti dimensionali e la facoltà è rivolta a tutti i soggetti che esercitino attività d'impresa, purchè non adottino i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio.

Inoltre, occorre precisare che sulla regolarizzazione del magazzino non si incorrerà nell'applicazione di sanzioni tributarie amministrative (non saranno dovute, infatti, eventuali sanzioni per irregolare tenuta della contabilità, presentazione di dichiarazione infedele, ecc.), ovviamente a condizione che la violazione non sia già stata contestata alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio.

L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.



Esteso nei confronti degli agenti di assicurazione e mediatori l'obbligo di ritenuta d'acconto sulle provvigioni corrisposte (Art. 1, co. 89-90)

L'art. 1, co. 89-90 della L. 213/2023, modificando il comma 5 dell'art. 25-bis del DPR n. 600/1973, ha eliminato la precedente esclusione dall'applicazione della ritenuta alle provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione nonché dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva. La nuova disposizione si applica a decorrere dal 1° aprile 2024.



Aumento dell'aliquota IVA per determinati beni (Art. 1, co. 45)

La disposizione in commento è intervenuta direttamente sulla Tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. 633/72, abrogando l'aliquota del 5% prima prevista ai nn. 1-quinquies e 1-sexies e riscrivendo alcune voci della parte III della Tabella stessa. In particolare, la modifica normativa è intervenuta, a decorrere dal 1° gennaio 2024, innalzando al 10% l'aliquota IVA per i seguenti beni:

- prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile; coppette mestruali;
- pannolini per bambini;
- latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso (v.d. ex 19.02).

Si segnala, inoltre, l'innalzamento dal 5% al 22% dell'aliquota IVA prevista per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

Riduzione soglia minima per accedere al regime "tax free shopping" (Art. 1, co. 77)

Il comma in esame introduce una modifica alla disciplina prevista dall'art. 38-quater del D.P.R. n. 633/72. Nello specifico, al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale e potenziare il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica italiana, viene ridotta da euro 154,94 ad euro 70 la soglia minima per accedere al regime di sgravio dell'IVA per le cessioni di beni nei confronti di viaggiatori extra-UE.

Con riferimento alle operazioni da prendere in considerazione ai fini della verifica della suddetta soglia, ricordiamo che l'art. 48 del regolamento (UE) 15 marzo 2011, n. 282, ha stabilito che occorre basarsi «sul valore di fattura. Il valore aggregato di diversi beni può essere usato soltanto se tutti i beni figurano nella stessa fattura, rilasciata dallo stesso soggetto passivo che fornisce i beni allo stesso cliente».

La nuova previsione normativa entrerà in vigore con le operazioni poste in essere a partire dal 1° febbraio 2024.

Ulteriore rafforzamento delle misure di contrasto alla diffusione di Partite IVA false o inattive (Art. 1, co. 99)

In linea con alcune misure già introdotte dalla legge di Bilancio 2023 (L.197/2022), viene ulteriormente modificato l'art. 35 del D.P.R. n. 633/72, con l'obiettivo di rafforzare il contrasto alla diffusione di partite IVA false o inattive.

Il legislatore, introducendo il nuovo comma 15-bis3, estende gli effetti previsti dal comma 15-bis2, derivanti dalla chiusura ex ufficio delle false partite IVA, anche ai contribuenti che abbiano fatto regolare richiesta di cessazione nei 12 mesi precedenti. Di conseguenza, anche questi contribuenti potranno essere esclusi dalla Banca dati VIES e qualora provvedano alla riapertura della posizione dovranno richiedere una polizza fideiussoria/fideiussione bancaria di durata triennale e di importo non inferiore a Euro 50.000.

Si ricorda che i controlli effettuati dall'Agenzia delle Entrate, basati sull'analisi di particolari fattori di rischio, implicano tipicamente la necessità, per i contribuenti destinatari dei provvedimenti, di fornire chiarimenti agli Uffici al fine di provare la propria soggettività IVA e l'effettivo esercizio dell'attività, arte o professione.

Con la legge di Bilancio 2024 (art 1. co. 97 lettera b)), inoltre, viene esteso anche a questa fattispecie il dettato dell'art.17 comma 2-quater del D. Lgs. 241/97 con cui viene preclusa la possibilità di avvalersi della compensazione orizzontale di tutti i crediti tramite F24. Sono ricompresi in tale divieto tutte le tipologie di credito e quindi non soltanto quelli collegati alla posizione IVA.



Credito d'imposta ZES - Definizione delle risorse (Art. 1, co. 249)

Il comma in commento introduce delle modifiche alla disciplina relativa al credito d'imposta per gli investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES) unica del Mezzogiorno.

In particolar modo viene sostituito il comma 6, dell'articolo 16, del DL n. 124/2023 (convertito dalla L. 162/2023), che ha istituito il Credito d'Imposta per gli investimenti nella ZES unica. Tale modifica stabilisce che il credito sarà concesso fino a un massimo di 1.800 milioni di euro nel corso dell'anno 2024. Il nuovo comma richiede l'emanazione di un decreto da parte del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per definire le modalità di accesso al beneficio, i criteri, le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta, nonché i relativi controlli, garantendo il rispetto del limite di spesa precedentemente menzionato.

Merita al riguardo ricordare che l'art. 16 del DL n. 124/2023 ha introdotto, per l'anno 2024, un credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica, destinato alle imprese che acquisiscono beni strumentali per strutture produttive situate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise (commi 1 e 2). Il comma 3 esclude specifici settori dall'agevolazione, il comma 4 stabilisce i criteri per determinare l'entità del contributo, mentre il comma 5 indica la base giuridica europea per la compatibilità della misura.

Legge Sabatini - Rifinanziamento (Art. 1, co. 256)

Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, attuati ai sensi dell'art. 2 del DL n. 69/2013, è previsto il rifinanziamento di euro 100 milioni per il 2024.



Rinvio plastic e sugar tax (Art. 1, co. 44)

Con il comma in esame è stata posticipata al 1° luglio 2024 la decorrenza dell'efficacia della c.d. plastic tax, istituita dalla legge di bilancio 2020 (legge n.160 del 2019 commi 634-658).

La plastic tax è un'imposta che grava sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari; i MACSI, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, sono realizzati con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche costituite da polimeri organici di origine sintetica e non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati.

Sono invece esclusi dall'applicazione della plastic tax i MACSI che risultino compostabili, i dispositivi medici classificati, nonché quelli adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali.

L'imposta non è altresì dovuta sulla materia plastica, contenuta nei Macsi, che provenga da processi di riciclo.

È stata inoltre posticipata al 1° luglio 2024 la decorrenza dell'efficacia dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche (cd. edulcorate) contenenti zuccheri di origine sintetica o naturale in grado di conferire sapore dolce alle bevande (cd. Sugar Tax), istituita sempre con la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'art. 1, co. dal 661 al 665.



Aliquota di base e calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati (Art. 1, co. 48)

Con il comma in esame è stato modificato l'art. 39-octies del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n.504 rimodulando, e innalzando, taluni valori previsti per le accise, gli oneri fiscali e l'aliquota di un'imposta di consumo per alcuni prodotti di tabacco nonché per prodotti succedanei dei prodotti da fumo.

Il sistema di tassazione delle sigarette è un sistema misto determinato dalla somma di un'accisa ad valorem e da un'accisa specifica per il quale si è voluto assegnare, gradualmente, un maggior peso alla componente *specificata* dell'accisa.

Gli importi sono stati rimodulati come segue:

ACCISA	2023	2024	2025	2026
tabacchi lavorati	l'importo specifico fisso per unità di prodotto era di 28,70 euro per 1.000 sigarette	l'importo specifico fisso per unità di prodotto sarà di 29,30 euro per 1.000 sigarette	l'importo specifico fisso per unità di prodotto sarà 29,50 per 1000 sigarette	
importo dell'accisa minima del tabacco trinciato usato per arrotolare le sigarette	140 euro il kg	147,50 euro il kg	148,50 euro il kg	
l'importo dell'onere fiscale minimo sulle sigarette	il Prezzo Medio Ponderato (PMP) era 98,10% della somma dell'accisa globale	il Prezzo Medio Ponderato (PMP) sarà elevato al 98,70% della somma dell'accisa globale	il Prezzo Medio Ponderato (PMP) sarà elevato al 98,80% della somma dell'accisa globale	
accisa gravante sui tabacchi da inalazione senza combustione	36,5%	38%	39,5%	innalzata dal 41 % (inizialmente previsto) al 42 %
imposta di consumo per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti o meno nicotina	assoggettati ad imposta di consumo con aliquota rispettivamente pari al 15% e 10% dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024	assoggettati ad imposta di consumo con aliquota rispettivamente pari al 15% e 10% dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024	assoggettati ad imposta di consumo con aliquota rispettivamente pari al 16% e all'11%	assoggettati ad imposta di consumo con aliquota rispettivamente pari al 17% e 12%



Nuove aliquote IVIE e IVAFE (Art. 1, co. 91)

A partire dal 1° gennaio 2024:

- l'aliquota ordinaria dell'IVIE viene incrementata all'1,06%;
 - l'aliquota dell'IVAFAFE viene incrementata al 4% limitatamente ai prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
-

Limiti alle compensazioni (Art. 1, co. 94-96)

Con effetto dal 1° luglio 2024:

- Viene eliminata la possibilità di eseguire i versamenti in compensazione mediante gli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate. Sarà, quindi, necessario utilizzare, per effettuare tali versamenti, esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
- Per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, viene esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione, tramite modello F24.

Tale esclusione cesserà solo quando le violazioni contestate verranno completamente rimosse.

CONTATTI

Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel. 02 58 20 1

BDO Tax S.r.l. Stp
centrostudi@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi alle imprese.

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 12 gennaio 2024.

BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2024 BDO (Italia) - Tax News - Tutti i diritti riservati.

www.bdo.it



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list.

